

SPECIALE SETTORE CONTRATTUALE

Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese artigiane dell'area comunicazione



Cari associati, lunedì 25 ottobre è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane dell'area comunicazione (grafici, fotografi, videoperatori, copisterie, legatorie), siglato da Confartigianato. Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto, perchè siamo riusciti a trovare un equilibrio tra le richieste delle parti sociali e quelle delle imprese. Una condizione non semplice in questi momenti di crisi, perchè da un lato le aziende sono in difficoltà dal-

l'altro i dipendenti hanno richieste di aumento dei salari.

Siamo consapevoli, che il contratto prevede aumenti salariali importanti, che possono pesare sul bilancio aziendale di molte imprese artigiane, ma il risultato raggiunto è da ritenersi soddisfacente, in quanto corrispondente ai parametri di altre categorie.

Ciò che importa è che siano state recepite, contrattualmente, tutte le norme legate alla bilateralità e al welfare.

Abbiamo ottenuto l'apprendistato professionalizzante e la proroga dei contratti a termine per famigliari, collaboratori e soci.

Ci preme sottolineare come le nostre aziende, anche in frangenti di crisi molto duri, abbiano deciso di non licenziare i propri dipendenti, preferendo diminuire la capacità aziendale di creare ricchezza e salvaguardare i livelli occupazionali.

L'intesa riguarda complessivamente 100.000 imprese con circa 300.000 dipendenti.

Per la parte economica, l'accordo, che ha durata triennale (1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012), prevede un aumento retributivo mensile riferito al 4° livello (operaio specializzato) pari a 90 euro lordi a regime. Gli incrementi salariali saranno erogati in tre tranches. La prima a partire dal 1° novembre 2010 pari a 40 euro, la seconda dal 1° settembre 2011 pari a 30 euro, la terza dal 1° agosto 2012 pari a 20 euro. Inoltre sarà erogata una somma tantum pari a 125 euro lordi, che verrà corrisposta in due tranches: la prima pari a 65 euro con la retribuzione di marzo 2011, la seconda di 60 euro con retribuzione di marzo 2012. L'accordo prevede anche l'avvio, a partire dal 1 gennaio 2011, di un fondo sanitario integrativo per i dipendenti delle imprese del settore.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato
Imprese Unione di Brescia

Incrementi retributivi

L'intesa prevede un incremento retributivo a regime pari a 90 euro per il livello 4 (specializzato), che sarà erogato in tre rate, la prima (40 euro) a decorrere dal 1° novembre 2010, la seconda (30 euro) a decorrere dal 1° settembre 2011, e la terza (20 euro) a decorrere dal 1° agosto 2012.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli aumenti retributivi con-

venuti per tutti i livelli, da corrispondersi nelle tre rate indicate. Gli importi che seguono, rispetto alla tabella retributiva prevista nell'accordo di rinnovo, contengono già la correzione di errori materiali nei decimali, con riferimento agli importi della terza tranche per i livelli 1B, 2 e 5 Bis.

In occasione dell'erogazione della prima rata (1/11/2010) cesseranno di essere corrisposte le eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali.

LIVELLO	AUMENTI DAL 1° NOVEMBRE 2010	AUMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2011	AUMENTI DAL 1° AGOSTO 2012	TOTALE A REGIME
1 A	€ 56,19	€ 42,15	€ 28,87	€ 127,21
1 B	€ 49,00	€ 36,75	€ 24,49	€ 110,24
2	€ 45,96	€ 34,47	€ 22,99	€ 103,42
3	€ 43,11	€ 32,33	€ 21,55	€ 96,99
4	€ 40,00	€ 30,00	€ 20,00	€ 90,00
5 BIS	€ 36,59	€ 27,44	€ 18,30	€ 82,33
5	€ 34,98	€ 26,24	€ 17,49	€ 78,71
6	€ 32,94	€ 24,71	€ 16,47	€ 74,12

Tabelle retributive

Una delle novità dell'intesa è il conglobamento delle tre voci retributive paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione (EDR) in un'unica voce denominata "Retribuzione tabella-

re". Una clausola di salvaguardia contenuta dall'accordo prevede che, a seguito del conglobamento, sono fatte salve le previgenti disposizioni che fanno riferimento solamente ad alcuni degli elementi retributivi conglobati.

Si riportano di seguito le tabelle retributive aggiornate con gli incrementi previsti dall'accordo.

LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 01/01/10	INCREMENTO E REGIME	RETRIBUZIONE TABELLARE A REGIME
1 A	€ 1900,14 *	€ 127,21	€ 2.027,35
1 B	€ 1656,73	€ 110,24	€ 1.766,97
2	€ 1554,21	€ 103,42	€ 1.657,63
3	€ 1457,67	€ 96,99	€ 1.554,66
4	€ 1352,56	€ 90,00	€ 1.442,56
5 BIS	€ 1237,23	€ 82,33	€ 1.319,56
5	€ 1182,92	€ 78,71	€ 1.261,63
6	€ 1113,93	€ 74,12	€ 1.188,05

* La retribuzione tabellare per il livello 1A è comprensiva anche della indennità di funzione quadri pari a euro 51,65 mensili.



LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 31/10/10	PRIMA TRANCHE DI INCREMENTO DAL 1/11/10	RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1/11/10
1 A	€ 1900,14	€ 56,19	€ 1.956,33
1 B	€ 1656,73	€ 49,00	€ 1.705,73
2	€ 1554,21	€ 45,96	€ 1.600,17
3	€ 1457,67	€ 43,11	€ 1.500,78
4	€ 1352,56	€ 40,00	€ 1.392,56
5 BIS	€ 1237,23	€ 36,59	€ 1.273,82
5	€ 1182,92	€ 34,98	€ 1.217,90
6	€ 1113,93	€ 32,94	€ 1.146,87

LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 31/8/11	SECONDA TRANCHE DI INCREMENTO DAL 1/9/11	RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1/9/11
1 A	€ 1.956,33	€ 42,15	€ 1.998,48
1 B	€ 1.705,73	€ 36,75	€ 1.742,48
2	€ 1.600,17	€ 34,47	€ 1.634,64
3	€ 1.500,78	€ 32,33	€ 1.533,11
4	€ 1.392,56	€ 30,00	€ 1.422,56
5 BIS	€ 1.273,82	€ 27,44	€ 1.301,26
5	€ 1.217,90	€ 26,24	€ 1.244,14
6	€ 1.146,87	€ 24,71	€ 1.171,58

La presente tabella contiene anche la correzione di errori materiali nei decimali, presenti nell'accordo di rinnovo per gli importi della terza tranches e della retribuzione tabellare a regime per i livelli 1B, 2 e 5 Bis.

LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 31/7/12	SECONDA TRANCHE DI INCREMENTO DAL 1/8/12	RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1/8/12
1 A	€ 1.998,48	€ 28,87	€ 2.027,35
1 B	€ 1.742,48	€ 24,49	€ 1.766,97
2	€ 1.634,64	€ 22,99	€ 1.657,63
3	€ 1.533,11	€ 21,55	€ 1.554,66
4	€ 1.422,56	€ 20,00	€ 1.442,56
5 BIS	€ 1.301,26	€ 18,30	€ 1.319,56
5	€ 1.244,14	€ 17,49	€ 1.261,63
6	€ 1.171,58	€ 16,47	€ 1.188,05

Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore, oltre alla retribuzione tabellare, una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento. A tal proposito si vedano le indicazioni contenute nel punto che segue.

Diritto alle prestazioni della bilateralità e relativi oneri

A CHI SI APPLICA

Il diritto alle prestazioni erogate dal sistema degli enti bilaterali è un diritto di natura contrattuale riconosciuto a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL Area Comunicazione.

ONERI PER LE IMPRESE

CHE NON VERSANO AGLI ENTI BILATERALI

Le nuove norme contrattuali stabiliscono a carico delle imprese che non aderiscono e non versano al sistema della bilateralità artigiana i due seguenti oneri:

- obbligo di corrispondere ai propri dipendenti un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 25 € lordi a partire dal 1° luglio 2010;

- obbligo di riconoscere ai propri dipendenti, qualora questi lo richiedano, le medesime prestazioni che il sistema mutualistico artigiano garantisce ai lavoratori dipendenti dalle aziende che versano agli enti bilaterali.

Tale ultimo elemento retributivo, uguale per tutti i livelli di inquadramento (v. tabella che segue), deve essere erogato con cadenza mensile per 13 mensilità.

LIVELLO	ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.)
1 A	€ 25,00
1 B	€ 25,00
2	€ 25,00
3	€ 25,00
4	€ 25,00
5 BIS	€ 25,00
5	€ 25,00
6	€ 25,00

L'E.A.R. ha incidenza su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale elemento retributivo deve essere corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL in oggetto. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Inoltre, si precisa che il citato elemento non deve considerarsi sostitutivo ma aggiuntivo rispetto al diritto alle prestazioni.

IMPRESE CHE VERSANO AGLI ENTI BILATERALI

Dai nuovi oneri di cui sopra sono escluse le aziende che aderiscono alla bilateralità poiché:

- il versamento della quota di adesione all'ente bilaterale esonera l'azienda stessa dalla corresponsione dei 25€;
- le prestazioni contrattualmente convenute sono, in questo caso, erogate dall'ente bilaterale stesso, il quale esonera l'azienda da ogni altro obbligo.

Le prestazioni erogate dal sistema della bilateralità artigiana sono rese possibili, nella loro quantità e qualità, proprio dal carattere mutualistico che riveste il sistema bilaterale e, pertanto, il lavoratore potrà accedervi fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

Durata del CCNL

DURATA

Il CCNL, conformemente a quanto previsto dagli accordi interconfederali sul nuovo modello contrattuale, ha una durata triennale e scadrà il 31-12-2012.

Tecnicamente, il triennio contrattuale coincide con il periodo 1-1-2010/31-12-2012. La decorrenza del triennio contrattuale non è stata indicata nell'accordo di rinnovo per agevolare il rientro nel sistema contrattuale alla Cgil, la quale, come noto, non aveva sottoscritto gli accordi sul nuovo sistema di contrattazione, né gli accordi categoriali del 15 dicembre 2009 sugli incrementi retributivi relativi al 2009 e decorrenti dal 1/1/2010.

Con la sottoscrizione del presente accordo, quindi, anche la Federazione di categoria della Cgil ha riconosciuto la durata triennale del Ccnl, con scadenza al 31 dicembre 2012, nonché l'avvenuta integrale copertura dell'anno 2009 attraverso l'una tantum di 115 euro (già erogata per effetto dell'accordo interconfederale del 23 luglio 2009) ed ha concordato sulle tabelle retributive decorrenti dal 1/1/2010.

DECORRENZE DEI SINGOLI ISTITUTI

Tutte le novità introdotte dal presente rinnovo hanno vigenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo, e cioè dal 25 ottobre 2010. Naturalmente, fanno eccezione quegli istituti per i quali sono previste diverse e specifiche decorrenze (es. aumenti retributivi, una tantum, sanità integrativa, obbligo di versare l'E.A.R., norme sull'apprendistato, contratto a termine, ecc.)

Una Tantum

IL PERIODO INTERESSATO – GLI IMPORTI

L'Una tantum, prevista "ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerati i 115 euro già erogati nel 2009", è stata fissata in 125 euro lordi.

La formulazione sopra riportata, tiene dunque conto di due fattori: 1) il passaggio dal quadriennio di vigenza contrattuale al triennio di vigenza ha comportato un anno (il 2009) di transizione. Infatti il ccnl era scaduto il 31 dicembre 2008; 2) la Cgil, come detto sopra, non avendo sottoscritto gli accordi sul nuovo modello continuava, fino al rinnovo dell'accordo in commento, a ritenere privo di copertura contrattuale anche il 2009. Pertanto, l'una tantum in esame copre l'intero periodo dal 1/1/2009 al 31/10/2010. Dal 1/11/2010 decorrono infatti i nuovi aumenti contrattuali. Resta quindi inteso che il 2009 è stato coperto integralmente con l'erogazione già avvenuta dei 115 euro (previsti dall'accordo interconfederale 23/7/2009 in due rate con

le retribuzioni relative al mese di luglio e novembre 2009), ed il periodo 1/1/2010-31/10/2010 è stato integralmente coperto con la quota di una tantum (l'unica, quindi, da erogare), pari a 125 euro.

QUANDO VERSARE

L'importo "una tantum" da erogare è, dunque, pari a 125 euro lordi. La prima tranche, di 65 euro, deve essere corrisposta con la retribuzione relativa al mese di marzo 2011; la seconda, di euro 60, deve essere corrisposta con la retribuzione relativa al mese di marzo 2012. Si ricorda che l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Gli importi eventualmente corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali devono essere detratti da tale importo, fino a concorrenza, poiché devono essere considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum.

A CHI COMPETE

Tale importo compete ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (25 ottobre 2010).

RIPROPORZIONAMENTO

L'importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente, come di consueto, in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro.

APPRENDISTI

La quota da erogare agli apprendisti è pari al 70% dell'importo e dovrà essere erogata con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Sfera di applicazione

A CHI SI APPLICA IL CCNL

Una delle novità più importanti dell'accordo è l'ampliamento della sfera di applicazione del contratto collettivo alle imprese non artigiane, ed in particolare alle:

- micro imprese non artigiane, ed ai consorzi tra queste, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003: per tale si intende un'impresa che "occupi meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro" (art. 2, c. 3).
- piccole e medie imprese, ed ai consorzi tra queste, "che abbiano e mantengano le caratteristiche delle aziende artigiane": viene in questo modo sancita la copertura delle piccole e medie imprese. Sul piano operativo questa clausola ha anche il vantaggio di garantire alle imprese artigiane che abbiano mutato la

loro forma giuridica la possibilità di continuare ad applicare i contratti collettivi sottoscritti dalla Confartigianato Imprese.

Osservatorio

Con il presente accordo le attività e i compiti dell'Osservatorio nazionale vengono ampliate. Inoltre è stabilito che le attività di questo saranno svolte all'interno dell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato.

Aggiornamento professionale

Rispetto al precedente rinnovo la norma sull'aggiornamento professionale rimane immutata per quanto riguarda le ore destinate alla formazione: 20 ore annue, a condizione che il corso abbia una durata almeno doppia, fruibile ogni tre anni. Elemento di novità è l'impegno delle parti a valorizzare Fondartigianato per le attività di formazione del settore, anche per ciò che concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, viene previsto il coinvolgimento delle parti, a livello regionale e/o locale, nelle attività di Fondartigianato che, attraverso specifici accordi (nei quali individuare le priorità e gli obiettivi formativi di un determinato territorio o di una specifica realtà produttiva), potranno contribuire alla realizzazione dei piani formativi settoriali.

Classificazione del personale

Con l'accordo vengono apportate delle modifiche non sostanziali alle declaratorie del 6° e del 5° livello al fine di rendere più chiare le previsioni contrattuali. Più in particolare è stata riscritta la formulazione che prevede che la permanenza nel 6° livello avrà, per tutti (ad eccezione degli addetti alle pulizie e agli operai comuni), una durata di 12 mesi trascorsi i quali i lavoratori passano automaticamente al 5° livello. Per quanto riguarda il 5° livello viene parimenti chiarito che la permanenza in questo avrà una durata di 24 mesi (ridotti a 12 per chi ha effettuato l'apprendistato), trascorsi i quali i lavoratori saranno automaticamente inquadrati nel successivo livello 5bis (fatta eccezione per addetti al magazzino e/o i lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari). Resta invariata, invece, l'elencazione dei profili professionali che pertanto viene confermata. In una dichiarazione a verbale delle parti, tuttavia, si prevede che una specifica Commissione avrà il compito di valutare l'opportunità di aggiornare la classificazione del personale anche con riferimento alla polivalenza e alla polifunzionalità.

Apprendistato professionalizzante

In materia di apprendistato professionalizzante si segnalano tre importanti novità per quanto riguarda l'età di assunzione, la durata del rapporto e la retribuzione.

L'ETÀ DI ASSUNZIONE

Il minimo di età per l'assunzione di un giovane con contratto di apprendistato resta 18 anni. Tuttavia, con il rinvio - previsto nell'accordo - alla disposizione contenuta nel d. lgs. 276/2003 viene dato il giusto risalto alla possibilità di assumere in apprendistato anche i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003.

DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Altra importante novità dell'accordo, relativamente agli aspetti che concernono la gestione del personale, è la previsione di una proroga del contratto di apprendistato se le sospensioni durante il rapporto abbiano **superato complessivamente i 30 giorni di calendario**. A tal fine sono considerate utili le sospensioni per crisi aziendali e occupazionali sancite con accordo sindacale, o da altra procedura convenuta dalle parti a livello territoriale, nonché le sospensioni causate da malattia, gravidanza, puerperio, od ogni altro evento sospensivo. Prima della scadenza contrattualmente stabilita, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'apprendista che il rapporto sarà prorogato e le relative ragioni. Le previsioni di questa norma riguardano **i soli contratti di apprendistato stipulati a partire dal 25 ottobre 2010**.

RETRIBUZIONE

Per i contratti di apprendistato professionalizzante **stipulati a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo** in commento sono state modificate in aumento alcune delle percentuali utili a determinare il trattamento economico dell'apprendista. Per maggiori dettagli delle nuove percentuali si rinvia al testo dell'accordo.

Contratto a tempo determinato

NORME PIÙ CERTE PER L'AFFIANCAMENTO

In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo si ha ora la certezza di quale può essere la durata massima del periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito per il cd. "passaggio delle consegne".

La nuova norma infatti stabilisce che questo sarà possibile per un massimo di 90 giorni di calendario, da intendersi sia prima che dopo l'assenza del lavoratore da sostituire, dunque per un totale di 180 giorni. La periodizzazione qui descritta vale per le assunzioni effettuate a partire dal 25 ottobre 2010.

QUANDO PUÒ AVVENIRE L'AFFIANCAMENTO

L'affiancamento può avvenire tutte le volte in cui il lavoratore venga assunto per le ragioni di carattere sostitutivo indicate sotto i numeri 1) e 2) del nuovo articolo 38, vale a dire: per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità/paternità, aspettativa, ferie e per sostituire lavoratori impegnati in attività di formazione.

PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE ED AFFIANCAMENTO IN CASO DI PIÙ CONGEDI

Nel caso in cui la/il lavoratrice/tore ovvero il titolare, i familiari collaboratori e i soci si assentino per più congedi programmati ai sensi del T.U. 151/2001 (es. congedo di maternità più congedo parentale), la durata del contratto a termine potrà essere prorogata, oltre all'affiancamento dei 90 giorni, fino alla scadenza del diritto a fruire dei permessi orari o giornalieri per l'allattamento. Si vuole sottolineare la novità di questa norma contrattuale e l'estensione della stessa anche alle sostituzioni di lavoratori diversi dai dipendenti ossia i titolari, i familiari i collaboratori e i soci.

DURATA COMPLESSIVA DI PIÙ CONTRATTI A TERMINE

Il limite massimo legale alla durata di più contratti a termine con il medesimo datore di lavoro e per lo svolgimento delle stesse mansioni è di 36 mesi. Trascorso tale periodo il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato una volta decorsi i 20 giorni così come previsto dall'art. 5, c. 2, del D.lgs. 368/2001. In deroga al limite legale, il datore di lavoro e il lavoratore potranno sottoscrivere un ulteriore contratto, che potrà avere una durata massima di 8 mesi, solo a condizione che vengano rispettate le procedure stabilite dalla legge (art. 5, c. 4-bis, dell'art. 10 del D.Lgs. 368/2001, come modificato dalla L. 247/2007). In deroga a quanto previsto dal CCNL la contrattazione collettiva regionale potrà prevedere che la proroga dopo i 36 mesi sia di 12 mesi anziché 8.

Trattamento economico per malattia ed infortuni

Relativamente al trattamento economico da riconoscere al lavoratore nel caso di malattia ed infortunio non sul lavoro la novità dell'accordo è che il datore di lavoro è tenuto a pagare i tre giorni di carenza se l'assenza ha una durata superiore ai 6 giorni, mentre in precedenza il limite era 7 giorni.

Conseguentemente, l'obbligo di pagare i primi tre giorni dell'evento morboso nasce nei soli casi in cui l'assenza per malattia od infortunio abbia una durata di almeno 7 giorni.

Mobbing

Si tratta di una norma che contiene una dichiarazione di principio volta a contrastare il verificarsi del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro. La dichiarazione costituisce un contributo alla costruzione di un ambiente di lavoro improntato ad una sempre maggiore tutela della dignità della persona, elemento che tradizionalmente rappresenta una delle caratteristiche dell'artigianato, da sempre impegnato a garantire la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Assistenza sanitaria integrativa

A CHI SI APPLICA

Il diritto alle prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario intercategoriale dell'artigianato spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, sia full-time che part-time, a cui si applica il CCNL in oggetto, ivi compresi gli apprendisti.

CONTRIBUZIONE

Le imprese che applicano il contratto collettivo dell'Area Comunicazione a partire dal 1° gennaio 2011 saranno tenute esclusivamente al versamento di euro 10,42 mensili per dodici mensilità. Si precisa che la contribuzione sarà effettiva a fondo costituito ed operante.

CONSEGUENZE PER

LE IMPRESE CHE NON VERSANO AL FONDO

Le imprese che applicano il contratto collettivo dell'Area Comunicazione e che a partire dal 1° gennaio 2011 non verseranno le suddette quote al Fondo sanitario, in forza della previsione secondo cui "il diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie è un diritto contrattuale" sono tenute a risarcire i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie. Tale previsione è, ovviamente, subordinata alla effettiva operatività del Fondo.

E', inoltre, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento

del maggior danno subito a seguito della mancata fruizione delle prestazioni. Si tratta di disposizioni che tengono conto dell'importanza delle nuove tutele erogate ai lavoratori nell'ottica della sussidiarietà, che non possono quindi ammettere aree di scopertura.

RINVIO

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal relativo regolamento che, secondo l'Accordo interconfederale del 21 settembre 2010, dovranno essere emanati rispettivamente entro il 15 novembre 2010 e il 31 dicembre 2010. Dopo la loro emanazione dovranno considerarsi automaticamente recepiti nel CCNL Area Comunicazione. A livello regionale specifici accordi potranno implementare le prestazioni minime stabilite.

Quote della Bilateralità

L'accordo di rinnovo recepisce integralmente la disciplina in materia di bilateralità stabilita dagli accordi interconfederali sul nuovo modello contrattuale, in particolare dall'accordo del 23 luglio 2009.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2010 - e ferme restando le intese regionali in materia e la conseguente possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori - le quote annue che le aziende dovranno versare al sistema della bilateralità artigiana sono così definite:

Rappresentanza sindacale	12,50 euro
Rappresentanze territoriale per la sicurezza e la formazione alla sicurezza	18,75 euro
Ente Bilaterale Nazionale	1,25 euro
Rappresentanza Imprese	31,25 euro
Fondo sostegno al reddito	61,25 euro

Queste quote sostituiscono quelle determinate dalle precedenti intese in materia. Si precisa che la quota versata per il "rappresentante territoriale per la sicurezza e la formazione alla sicurezza" dà piena attuazione all'art. 52 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

FORMAZIONE GRATUITA PER DIPENDENTI DEL SETTORE GRAFICO

ELFI -Ente di formazione di Confartigianato sta lavorando alla preparazione di un progetto formativo regionale per il settore grafico. Il progetto verrà presentato alla prossima finestra disponibile di Fondartigianato e se approvato, consentirà a tutti i dipendenti delle imprese del settore che versano al fondo di usufruire di formazione gratuita per i propri dipendenti nell'anno 2011. I contenuti di tali percorsi formativi saranno:

■ di natura tecnica e si porranno come obiettivo di migliorare le competenze dei dipendenti nell'utilizzo dei software specifici:

adobe photoshop, illustrator, indesign per la parte grafica e adobe flash, dreamweaver, illustrator, fireworks per la grafica web.

■ di natura informativa, mirati cioè ad illustrare le tecnologie di recente sviluppo cui le imprese potrebbero guardare e rivolgersi in futuro.

Per collaborare alla creazione e corretta definizione delle esigenze formative da inserire all'interno del progetto, le imprese interessate sono invitate a contattare i nostri uffici per segnalare i percorsi formativi più interessanti e per prenotarsi per la partecipazione agli stessi.

Riferimento per il progetto: area dei servizi tecnici e formativi-settore formazione- Marianna Valtolini - tel 030.3745227- mail: area.formazione@confartigianato.bs.it

BRESCIA ARTIGIANA

NOTIZIARIO INFORMATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE



Direttore responsabile: Eugenio Massetti
Addetto stampa: Michele Torreggiani
Direzione, Redazione, Amministrazione
25125 Brescia - via Orzinuovi 28
tel. 030.3745.1 - fax 030.3745334

Comitato di redazione: Carlo Piccinato, Fulvio Tedoldi,
Marco Metallo, Franco Guarino, Michele Turrini,
Giovanna Lombardi, Paolo Corbucci

Aut. Trib. di Brescia n. 120/56 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P.
D.L. 353/2003 - (conv. L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1, DCB Brescia

Stampa: M. Squassina - 25124 Brescia - via Lippi 6
Editrice "La Rosa"



Associato all'USPI

Questa copia è riservata a



info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

UPASERVIZI

SOCIETÀ DI SERVIZI DELL'UNIONE
PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO

SEDE ED UFFICI PROVINCIALI

BRESCIA Via Orzinuovi 28	Tel. 030/37451 Fax 030/3745334	LENO P.zza Cesare Battisti 37/C	Tel. 030/9038260 Fax 030/9038759
BRENO Via Aldo Moro 6	Tel. 0364/321047 Fax 0364/321047	LUMEZZANE Via Monsuello 45/C	Tel. 030/827508 Fax 030/8921385
CHIARI Via SS. Trinità 19/7	Tel. 030/711097 Fax 030/7100487	MONTICHIARI Via Papa Paolo VI 21	Tel. 030/9651967 Fax 030/9651967
DARFO BOARIO Via De Gasperi 24	Tel. 0364/531486 Fax 0364/534867	ORZINUOVI Via Obici 36	Tel. 030/9941620 Fax 030/9941632
DESENZANO DEL GARDA Via Marconi 133	Tel. 030/9141914 Fax 030/9914817	PALAZZOLO SULL'OGLIO Via Matteotti 10	Tel. 030/7401601 Fax 030/7403335
EDOLO Via Marconi 56	Tel. 0364/71633 Fax 0364/770051	SABBIO CHIESE Via Magno 18/C	Tel. 0365/895612 Fax 0365/895612
GAVARDO Via Stazione 61	Tel. 0365/374309 Fax 0365/374312	VEROLANUOVA Via Sandri 5	Tel. 030/932120 Fax 030/9362500
GUSSAGO Via Acquafredda 20	Tel. 030/2520776 Fax 030/2520776	VILLA CARCINA Via Glisenti 68/F	Tel. 030/881445 Fax 030/881263

RINFRESCA IL TUO BUSINESS CON FIAT PROFESSIONAL: IL CLIMA È COMPRESO NEL PREZZO.



Fino al 30 novembre se acquisti Fiorino, Doblo Cargo o Ducato, il climatizzatore è compreso nel prezzo.

Ducato 2.2 jtd base 28p clima + radio rottamazione **13.900 euro**

New Doblo 1.4 bz base clima rottamazione e contributo lombardia **8.500 euro**

Fiorino 1.4 bz base clima rottamazione e contributo lombardia **6.900 euro**.



www.fiatprofessional.it



PROFESSIONAL



COBRA
Cremona
Villate Caronate

EST
Brescia

GRUPPO BOSSONI
www.gruppo-bossoni.it

Brescia-Chiari-Desenzano-Gavardo
Manerbio-Montichiari-Orzinuovi-Prezato